

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

Art. 15

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2001)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2001 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.>>.